



***Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Palermo
Direzione Distrettuale Antimafia***

Prot. n. 570/26 del 14/2026

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Visto il progetto organizzativo per il periodo 2026-2029 approvato parzialmente da parte del Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 28 gennaio 2026;

Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 28 gennaio 2026 n. 662/OP/2025, con la quale il CSM ha approvato il progetto organizzativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo per il quadriennio 2026/2029, adottato con decreto n. 164/2025 in data 10 marzo 2025, ad eccezione di quelle contenute nelle Sezioni I.C, II.B, III.A, III.B, III.C, IVP, VII.A;

Vista la Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura del 3.7.2024 (e succ. mod.), che impone che le modifiche del progetto organizzativo, volte a renderlo totalmente conforme alle osservazioni espresse dal C.S.M, deve avvenire con la procedura prevista ai sensi dell'art. 12 comma 16 della richiamata circolare;

visto l'art.12 comma 16 della circolare in argomento, che, a sua volta, per l'ipotesi di approvazione parziale del progetto organizzativo, impone di avviare la procedura prevista dall'art. 12 comma 1 della circolare citata;

svolte entrambe le assemblee previste dall'art. 12 comma 1 della circolare citata (cfr. verbali allegati);

sentiti il Presidente del Tribunale ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;

modifica il progetto organizzativo, nella parte non approvata, in modo conforme al contenuto della delibera sopra citata, nei seguenti termini:

SEZ. I.C. Analisi dei flussi distinti per tipologia di reato:

I.C) Analisi del contesto interno

I.C.1 Illustrazione e analisi dei flussi di lavoro nel quadriennio precedente, con riferimento alle principali tipologie di reato e alle articolazioni interne dell'ufficio, nonché allo svolgimento delle funzioni civili del pubblico ministero, della sua attività nel settore delle misure di prevenzione e dell'esecuzione penale. (art. 11 co. 3 n. 2 Circ. Procure).

Con particolare riferimento ai singoli registri si evidenzia quanto segue:

Mod. 21				
	2022	2023	2024	2025
Sopravvenuti	18228	17612	17814	18567
Esauriti	19111	18930	18655	19268
Pendenti inizio/fine	19951/19068	19068/17750	17750/16909	16909/16208
Trasmissione atti per competenza	701	653	634	641
Riunione ad altro procedimento	1050	1079	974	1027
Passaggio ad altro modello	194	238	209	161
Richiesta d'archiviazione	8083 (42,29%)	7991 (42,21%)	7265 (38,94%)	7741 (40,17%)
Citazione diretta a giudizio	4967 (55,13%)	4582 (52,14%)	5425 (56,88%)	5999 (62,03%)
Richiesta di rinvio a giudizio	1628 (18,07%)	1256 (14,29%)	1152 (12,07%)	916 (9,47%)
Richiesta di giudizio immediato	343	369	401	322
Giudizio direttissimo	469	463	495	502
Richiesta di applicazione della pena	45	39	57	55
Richiesta di decreto penale di condanna	1554 (17,24%)	2078 (23,64%)	2006 (21,03%)	1876 (19,39%)
Richiesta di sentenza ex art.129	3	0	1	1
Totale azione penale	9009 (47,14%)	8787 (46,41%)	9537 (51,12%)	9671 (50,19%)

Mod. 44				
	2022	2023	2024	2025
Sopravvenuti	34096	38899	43382	33665
Esauriti	34476	41263	37390	37493
Pendenti inizio/fine	8351/7971	7971/5607	5607/11599	11599/7771
Trasmissione atti per competenza	736	1024	537	454
Riunione ad altro procedimento	211	198	148	152
Passaggio ad altro modello	2189 (6,34%)	2059 (4,98%)	1780 (4,76%)	1671 (4,45%)
Richiesta d'archiviazione	31292 (90,76%)	37901 (91,85%)	34861 (93,23%)	35172 (93,80 %)

		Mod. 45		
	2022	2023	2024	2025
Sopravvenuti	6791	6180	6609	5959
Esauriti	8873	6277	6438	6209
Pendenti inizio/fine	3669/1587	1587/1490	1490/1661	1661/1411
Passaggio ad altro modello	1648 (18,57%)	952 (15,16%)	962 (14,94%)	957 (15,41%)
Archiviazione	6730 (75,84 %)	4896 (77,99%)	4951 (76,90%)	4883 (78,64%)

		Varie		
	2022	2023	2024	2025
Richieste cautelari personali	705	777	692	698
Richieste cautelari reali	473	683	550	481
Durata media procedimenti	380	361	386	227

		Mod. 21 bis		
	2022	2023	2024	2025
Sopravvenuti	748	769	796	628
Esauriti	717	849	754	625
Pendenti inizio/fine	459/490	490/410	410/452	452/455
Passaggio ad altro modello	51	51	54	41
Richiesta d'archiviazione	411 (57,32%)	446 (52,53%)	461 (61,14%)	344 (55,04%)
Azione penale	233 (32,49 %)	314 (36,98%)	197 (26,12%)	211 (33,76%)
Durata media	211	224	172	227

		DDA		
Mod. 21	2022	2023	2024	2025
Sopravvenuti	210	285	254	292
Esauriti	267	306	213	287
Pendenti inizio/fine	338/281	281/260	260/301	301/306
Mod. 44	2022	2023	2024	2025
Sopravvenuti	75	108	112	142
Esauriti	104	105	101	196
Pendenti inizio/fine	160/131	131/134	134/145	145/91
Richieste cautelari	2022	2023	2024	2025
Personalì	34	46	42	41
Numero indagati	432	425	513	414
Reali	54	61	52	40

Misure di prevenzione				
	2022	2023	2024	2025
Iscritti	469	345	230	364
Esauriti	436	308	517	236
Archiviazioni	233	141	331	146
Proposte personali	149	117	132	66
Proposte patrimoniali	13	24	12	10
Proposte personali e patrimoniali	38	19	27	10

Dall'analisi dei dati sopra riportati, emerge, in particolare, come:

- si è registrato un leggero aumento delle sopravvenienze nell'anno 2025;
- negli anni 2023 e 2024 si è registrato un apprezzabile aumento della percentuale di procedimenti definiti mediante richiesta di decreto penale di condanna (passata dal 17,24% del totale dei casi di esercizio dell'azione penale del 2022 al 23,64% del 2023 e al 21,03% del 2024), e, ciò nonostante, l'entrata in vigore delle modifiche al testo dell'art. 459 cpp, introdotte con il d. lgs. n. 150/2022 (c.d. riforma Cartabia) ed il correlato orientamento interpretativo assunto al riguardo dai giudici per le indagini preliminari, i cui effetti hanno probabilmente iniziato ad evidenziarsi nel 2025, quando la percentuale suddetta è calata al 19,39%; sostanzialmente costanti si sono, invece, mantenute nel quadriennio la percentuale delle richieste di archiviazione (rimasta sempre o poco al di sotto -nel 2023- o poco al di sopra -negli altri tre anni- del 40,00%) e quella di esercizio dell'azione penale (attestatasi regolarmente o poco al di sotto -nel 2023 e nel 2024- o poco al di sopra -nel 2024 e nel 2025- del 50,00%), ambito, quest'ultimo, nel quale va tuttavia evidenziato l'incremento dei casi di esercizio dell'azione penale mediante citazione diretta a giudizio registratosi nel 2025 (con un aumento fino al 62,03% della relativa percentuale che, viceversa, aveva oscillato tra il 52,00 ed il 56,00 nei tre anni precedenti); incoraggiante e senz'altro positivo, infine, si rivela il rapporto tra sopravvenuti ed esauriti, con diminuzioni della pendenze finali via via sempre più consistenti da quella registratasi alla fine del 2022 (19.068) a quella risultante al termine del 2025 (16.208);
- nel 2024 e nel 2025 vi è stato un leggero aumento del numero dei procedimenti definiti con il rito direttissimo (che, nel 2022 e nel 2023, era stato pari, rispettivamente, a 469 e a 463 e che invece, nei due anni successivi, è salito, prima, a 495 e, poi, a 502), solitamente iscritti a seguito di arresti in flagranza di reato;
- quanto alla durata media dei procedimenti iscritti a R.G. Mod. 21-*bis*, di competenza del Giudice di Pace, si osserva che la stessa, sempre superiore ai 200 giorni negli altri tre anni, ha fatto registrare una evidente e circoscritta diminuzione (passando a 172 giorni) nel 2024;
- il carico di lavoro della Direzione Distrettuale Antimafia è rimasto sostanzialmente stabile.

Le misure di prevenzione

L'approccio metodologico per ottenere risultati, di quantità e di qualità, sul versante delle misure di prevenzione, si è concretizzato nella creazione in questo Ufficio di

un'articolazione di lavoro, un Gruppo Interdipartimentale denominato “*Misure di prevenzione*”. Ne fanno parte i Sostituti della D.D.A. operanti nella sezione 2 della DDA e 8 Sostituti della Procura Ordinaria, sotto il coordinamento di un Procuratore Aggiunto.

I risultati di tale scelta organizzativa sono sin qui stati certamente positivi, come può evincersi, con riferimento all'ultimo quadriennio, dai dati statistici ricavabili dalla relativa tabella sopra riportata, che tuttavia evidenzia una progressiva diminuzione delle iscrizioni dei fascicoli in questo specifico settore, passate dalle 469 del 2022, alle 345 del 2023, alle 230 del 2024 e, infine, alle 364 del 2025.

Le definizioni, invece, si caratterizzano per un andamento oscillante, raggiungendo il picco nel 2024, quando sono state 517 (di cui 331 mediante archiviazione e 171, complessivamente, con proposte di misure o solo personali, o solo patrimoniali o personali e patrimoniali insieme).

Nel corso dell'ultimo quadriennio, si è, poi, avuto modo di registrare, per quanto attiene ai procedimenti a carico di noti (Mod. 21):

- un sostanziale aumento tendenziale progressivo delle iscrizioni complessive relative ai principali reati in danno di vittime vulnerabili (maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e violenza sessuale);
- un progressivo e netto calo delle iscrizioni per i principali reati di criminalità economica (usura, reati fallimentari e reati tributari), ridottesi dalle 361 complessive dal 2022 alle 111 complessive del 2025);
- un picco, nel 2022, in ordine alle iscrizioni per reati di matrice fraudolenta, la cui incidenza complessiva si è, comunque, mantenuta su livelli elevati.

Iscrizioni a Mod. 21 relative ai principali reati in danno di vittime vulnerabili				
	2022	2023	2024	2025
<i>Art. 572 c.p.</i>	1363	1455	1417	1386
<i>Art. 612-bis c.p.</i>	832	986	1022	1119
<i>Art. 609-bis c.p.</i>	177	160	173	166
Totale	2372	2601	2612	2671

Iscrizioni a Mod. 21 relative ai principali reati di criminalità economica				
	2022	2023	2024	2025
<i>Art. 644 c.p.</i>	144	8	10	8
<i>Reati fallimentari (artt. 216-217 L.F. e 322-323 C.C.I.I.)</i>	136	107	44	29
<i>Reati tributari (artt. 2-3-4-5-8-10 bis-10 ter-10 quater, 11 d.lgs. 74/2000)</i>	81	57	71	74
Totale	361	172	125	111

Iscrizioni a Mod. 21 relative ai reati di matrice fraudolenta				
	2022	2023	2024	2025
<i>Art. 640 c.p.</i>	925	848	915	903
<i>Art. 640 bis c.p.</i>	385	94	89	43
<i>Art. 640 ter c.p.</i>	106	85	107	106
Totale	1416	1027	1111	1052

Movimentazione attività in materia Civile

ATTIVITÀ IN MATERIA CIVILE	2022	2023	2024	2025
Pareri e visti apposti in altre materie	260	223	180	82
Cause civile promosse	195	180	198	163
Partecipazione del PM a udienze civili	186	206	229	187
Numero complessivo di apostille e legalizzazioni	838	786	828	672

Esecuzioni Penali

PROVVEDIMENTI ESECUZIONE	2022	2023	2024	2025
Provvedimenti di accumulo pena (art. 663)	320	411	458	490
Provvedimenti di fungibilità (art. 657)	103	112	100	113
Altri provvedimenti emessi per esecuzione pena detentiva (art. 656)	3345	4908	4433	4092
Provvedimenti emessi per esecuzione pena pecuniaria (art. 660)	1070	701	1051	490
Provvedimenti emessi per misure di sicurezza	95	144	158	198

SEZ. II.B. Carico di lavoro riservato ai procuratori aggiunti e relativa percentuale di riduzione:

In conformità a quanto stabilito dalla Circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura (art. 6, comma 4), ai Procuratori Aggiunti è attribuito un carico di lavoro in misura ridotta rispetto a quello dei Sostituti dell'Ufficio, non inferiore al 50% e, comunque, compatibile con le competenze di direzione e di coordinamento, valutate anche in ragione della dimensione dell'Ufficio.

In particolare, ai Procuratori Aggiunti è attribuito un numero di procedimenti penali, relativi anche a reati di competenza del Dipartimento, non inferiore al 50% del carico di lavoro dei Sostituti assegnati al dipartimento.

Il raggiungimento di tale percentuale dovrà essere valutato tenendo presenti sia i procedimenti assegnati *ab origine*, sia quelli assegnati con co-assegnazione secondo le regole generali.

In ragione di ciò, dunque, ai Procuratori Aggiunti è attribuito un numero di procedimenti penali iscritti nel registro di cui all'art. 335 C.p.p., e relativi alle fattispecie di reato di competenza del Dipartimento coordinato, pari al 50% del carico annuo di lavoro dei Sostituti assegnati al Dipartimento.

Nello specifico, tutti i Procuratori Aggiunti:

- sono assegnatari dei procedimenti contro ignoti trasmessi con elenchi mensili, secondo l'apposito calendario;
- sono altresì assegnatari, secondo le specifiche competenze della gestione, delle notizie anonime loro trasmesse dal Procuratore della Repubblica;
- sono assegnatari dei procedimenti iscritti (a Mod. 21, 44 e 45), relativi alle materie di rispettiva competenza e ritenuti immediatamente definibili con richiesta/provvimento di archiviazione formulabile, senza necessità di svolgere attività di indagine, nonché di quelli relativi a fatti che radicano la competenza di altre A.G., dei quali, pertanto, curano direttamente la trasmissione all'Ufficio competente;
- sono altresì assegnatari dei procedimenti iscritti a Mod. 21, relativi alle materie di rispettiva competenza, che, già dal primo esame, appaiono definibili, senza necessità di ulteriori indagini, con richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.

Si stabilisce inoltre che:

- Il Procuratore Aggiunto, coordinatore del terzo Dipartimento, essendo anche coordinatore degli Uffici FSD e TAS/DP, è assegnatario di una quota pari al 50% dei fascicoli FSD e TAS/DP che saranno mensilmente assegnati a ciascuno dei Sostituti appartenenti a tali Uffici.
- Il Procuratore Aggiunto, coordinatore del terzo Dipartimento, è, altresì, assegnatario dei procedimenti seriali contro ignoti per reati informatici in misura pari a quella mensilmente assegnata a ciascun Sostituto del medesimo Dipartimento;
- Il Procuratore Aggiunto, coordinatore del secondo dipartimento, è assegnatario dei procedimenti iscritti per i reati di cui agli artt. 388, 570 e 570 bis C.p., quando questi hanno

ad oggetto l'elusione dei provvedimenti che riguardano l'affidamento di figli minori o persone incapaci. (che, in tal caso, vengono sottratti all'ufficio TAS-DP-FSD), e di quelli iscritti per il reato di cui all'art. 650 C.p., attribuiti al secondo dipartimento;

- I Procuratori aggiunti che collaborano con il Procuratore della Repubblica nel coordinamento della D.D.A sono assegnatari di una quota pari al 50% dei fascicoli in materia di misure di prevenzione personali;

Semestralmente, il Procuratore della Repubblica verificherà, sulla base dei dati statistici, la necessità di procedere a perequazione dei carichi di lavoro dei Procuratori Aggiunti.

Quanto alla partecipazione ai turni e alle udienze:

- Tutti i Procuratori Aggiunti partecipano alle udienze dinnanzi al Tribunale per l'applicazione delle misure di prevenzione, secondo i turni, ripartiti fra tutti i magistrati dell'Ufficio, predisposti dal Procuratore aggiunto preposto ai turni di servizio;
- tutti i Procuratori Aggiunti, secondo una turnazione settimanale, assicurano le urgenze nei giorni di sabato e prefestivi, con particolare riferimento alle iscrizioni urgenti, nonché all'assenso scritto su provvedimenti di fermo di indiziato di delitto e sulle richieste di misure cautelari, ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 106/2006.
- Tutti i Procuratori Aggiunti svolgono il cosiddetto "*turno esame cnr*", che consiste in un turno di reperibilità settimanale (dal sabato al venerdì successivo), per l'iscrizione e la conseguente assegnazione delle notizie di reato pervenute in Procura (cfr. Progetto organizzativo, assegnazione dei procedimenti, pag. 63 e ss.);
- Ed ancora, tutti i Procuratori Aggiunti svolgeranno le udienze GIP, preliminari e/o dibattimentali, dei procedimenti loro assegnati e/o co-assegnati, a meno che particolari esigenze di servizio consiglino che sia uno solo, fra Sostituto e Aggiunto, a seguire le udienze e, ovviamente, fatti salvi improrogabili impegni di servizio;
- Tutti i Procuratori Aggiunti non svolgeranno i turni esterni/arrestati, essendo gli stessi del tutto incompatibili con le loro attribuzioni organizzative e di coordinamento.

Criteri di sostituzione dei Procuratori Aggiunti in caso di loro assenza o impedimento (in conformità all'art. 9, comma 8, Circ. Proc.).

Nel caso di assenza o impedimento di un Procuratore Aggiunto (che sia di breve durata e che non sia dovuta a motivi, per così dire, "fisiologici", come godimento di ferie o simili), occorrerà distinguere:

- se l'assenza riguarda l'Aggiunto incaricato del c.d. '*turno esame cnr*', lo stesso sarà sostituito da quello meno anziano tra gli altri Aggiunti presenti quel giorno in Ufficio;
- negli altri casi, se ad assentarsi dovesse essere un Aggiunto della Procura ordinaria, lo stesso sarà sostituito da quello meno anziano tra gli altri Aggiunti della Procura ordinaria presenti quel giorno in Ufficio; se invece l'assenza dovesse riguardare un Aggiunto D.D.A., lo stesso sarà sostituito da quello meno anziano tra gli altri Aggiunti D.D.A. presenti quel giorno in Ufficio.

Nel caso di assenza o impedimento di tutti i Procuratori Aggiunti presenti in servizio, gli stessi saranno sostituiti dal Procuratore della Repubblica o, ove anche quest'ultimo dovesse essere assente o impedito, dal Sostituto Procuratore più anziano tra quelli presenti quel giorno in Ufficio.

Sezione II.B

Indicazione del Procuratore Aggiunto titolare del coordinamento del V Dipartimento (Esecuzione sentenze penali-sorveglianza-affari civili e amministrativi – pagg. 40 e 52) nonché del Procuratore Aggiunto titolare del coordinamento dell'Ufficio Trattazione Affari Semplici/Decreti Penali/Furto Servizi Domestici (pagg. 59 e 60):

previo interpellato già svolto, sono indicati quali responsabili delle strutture sopra indicate i dottori Vito Di Giorgio (coordinamento V dipartimento) e Massimo Palmeri (coordinamento dell'Ufficio Trattazione Affari Semplici/Decreti Penali/Furto Servizi Domestici)

Sez III

A) I criteri di assegnazione dei procedimenti penali e civili ai sostituti e ai procuratori aggiunti, con espressa specificazione dei procedimenti e delle tipologie di reato per i quali i meccanismi di assegnazione sono di natura automatica (art. 11 co. 3 n. 11, art. 15 co. 1 Circ. Procure)

L'articolo 15 comma 3 della Circolare prevede che nell'assegnazione degli affari ai singoli magistrati il procuratore della Repubblica adotta criteri che assicurino l'equa e funzionale distribuzione dei carichi di lavoro, con particolare riguardo ai criteri di assegnazione degli affari ai magistrati di prima assegnazione

In relazione a tale aspetto, tenuto conto del rilievo effettuato dal Consiglio Superiore della Magistratura con la delibera del 28.01.2026, si provvede a modificare il progetto organizzativo già sottoposto all'approvazione del C.S.M., mediante la sostituzione dell'originaria previsione nei termini che seguono:

Pag. 66: Ai magistrati di prima assegnazione non saranno assegnati procedimenti già originariamente attribuiti ad altri sostituti.

Tali magistrati verranno resi destinatari, al pari degli altri sostituti, dei procedimenti di nuova iscrizione, al fine della costituzione ex novo del proprio "ruolo".

B) Criteri di co-assegnazione dei procedimenti penali e civili ai sostituti e ai procuratori aggiunti (art. 11 co. 3 n. 12 Circ. Procure)

Pag. 71 Così riformulato:

"Sempre in applicazione di tali criteri, ciascun Procuratore Aggiunto coordinatore dei Dipartimenti e del settore della D.D.A. potrà disporre, con adeguata motivazione, la coassegnazione a sé stesso dei procedimenti di maggiore rilievo: da intendersi quali procedimenti con elevato numero di indagati o aventi ad oggetto una particolare gravità del fatto delittuoso o con refluenze delle questioni trattate sulle valutazioni concernenti altri procedimenti o che determinino l'esigenza di collegamento e coordinamento con altri uffici o altri dipartimenti o l'instaurazione di rapporti con organismi internazionali di cooperazione

o autorità giudiziarie straniere (anche in questi casi la mera auto-assegnazione costituisce un'assoluta eccezione, da motivare specificamente); i relativi provvedimenti verranno depositati presso la competente segreteria.

C) Criteri di auto assegnazione e co-assegnazione con il procuratore della Repubblica e il procuratore aggiunto (art. 11 co. 3 n. 13 Circ. Procure)

Come già indicato in tema di attribuzioni del procuratore della Repubblica ed in una logica di maggiore speditezza e di alleggerimento del carico di lavoro degli altri magistrati dell'Ufficio, il procuratore riserva a se stesso la sola autoassegnazione di tutte le notizie di reato (anche anonime) e dei fatti non costituenti reato, che impongono la trasmissione immediata ad altra autorità giudiziaria. Di contro è esclusa la possibilità per il procuratore della Repubblica della autoassegnazione in via esclusiva di procedimenti di qualunque natura (anonimi e proc. Mod 45, in particolare) che comportino una decisione conclusiva e definitiva del singolo procedimento.

Il procuratore della Repubblica riserva a se la possibilità della coassegnazione – previa congrua motivazione - dei procedimenti in materia DDA a seconda della delicatezza degli stessi sotto il profilo qualitativo e/o quantitativo, **da intendersi quali procedimenti con elevato numero di indagati o aventi ad oggetto una particolare gravità del fatto delittuoso o con refluenze delle questioni trattate sulle valutazioni concernenti altri procedimenti o che determinino l'esigenza di collegamento e coordinamento con altri uffici o altri dipartimenti o l'instaurazione di rapporti con organismi internazionali di cooperazione o autorità giudiziarie straniere**; riserva a se stesso la possibilità di coassegnazione anche di ogni altro procedimento che presenti le medesime caratteristiche e relativo ai procedimenti istruiti da ogni altro dipartimento della procura della Repubblica.

In nessun caso i Procuratori Aggiunti possono provvedere alla autoassegnazione del procedimento, ricorrendone invece le condizioni di cui alla precedente considerazione, il procuratore della Repubblica può procedere a coassegnare loro singoli procedimenti.

IV.P) Criteri e modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti. (art. 11 co. 3 n. 15 Circ. Procure)

I criteri e le modalità di revoca sono determinati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 della Circ. Procure.

Il potere di revoca dell'assegnazione è esercitato dal Procuratore della Repubblica, relativamente ai soli procedimenti non ancora definiti (mediante esercizio dell'azione penale, richiesta di archiviazione o trasmissione per competenza), con provvedimento motivato, in conformità a quanto previsto dagli artt. 23, 24 e 25 della vigente circolare del Consiglio Superiore della Magistratura sulla organizzazione degli uffici di Procura, alla quale, pertanto, appare necessario fare preliminarmente rinvio.

Esso presuppone che l'attività posta in essere dal magistrato assegnatario non sia conforme ai principi e ai criteri generali di organizzazione dell'Ufficio, segnatamente esplicitati nel progetto organizzativo, o ai criteri integrativi ai quali attenersi nell'attività di indagine stabiliti, eventualmente, con l'atto di assegnazione o di coassegnazione, ovvero che insorga un contrasto tra il Procuratore della Repubblica ed il magistrato assegnatario ovvero tra magistrati coassegnatari circa le modalità concrete della loro applicazione.

Sul punto, premesso che un'interpretazione estensiva del “contrasto” fondante l'esercizio del potere di revoca potrebbe limitare eccessivamente l'autonomia del magistrato assegnatario, in

quanto potrebbe essere sufficiente qualsiasi divergenza per giustificare la revoca dell'assegnazione, deve, di conseguenza, ritenersi che la violazione delle direttive conferite in via generale o specifica sia oggettivamente considerevole o che il contrasto riguardi determinazioni rilevanti sia di natura interlocutoria che afferenti all'esito del procedimento.

Tenuto conto che il contrasto sulle determinazioni circa l'esercizio dell'azione penale può riguardare anche solo "*alcuni dei fatti o alcuni degli indagati*", la revoca potrà essere "circoscritta" entro i limiti dell'effettivo contrasto, quando non ne risulti un pregiudizio per l'intero procedimento, potendo il magistrato continuare a compiere atti o svolgere indagini relative a posizioni sulle quali un contrasto non si è manifestato. (cfr. delibera CSM del 21.9.2011)

In particolare, assumono rilievo, ai fini della revoca dell'assegnazione:

- il mancato perseguimento dell'obiettivo della completezza delle investigazioni, anche sotto il profilo della acquisizione degli elementi di prova favorevoli alla persona sottoposta ad indagini, allo scopo di poter subordinare l'esercizio dell'azione penale ad una prognosi favorevole riferita alla possibilità di condanna;
- l'adozione di provvedimenti in casi non consentiti dalla legge, per negligenza grave e inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali;
- l'adozione di provvedimenti privi di motivazione ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge;
- il grave ed ingiustificato ritardo nello svolgimento dell'attività d'indagine e nella definizione del procedimento, significando che si presume non grave, salvo che non sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto;
- l'ingiustificata inosservanza, non motivata, delle disposizioni in materia di rotazione nel conferimento degli incarichi di consulenza tecnica;
- la mancata segnalazione di situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi ovvero, segnatamente, di ragioni di convenienza tali da giustificare l'esercizio della facoltà di astensione di cui all'art. 52 c.p.p., nonché di situazioni idonee a legittimare la sostituzione del magistrato ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 1, lettere a), b), d) ed e) e 53, comma 2, c.p.p.;
- la divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti da segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui;
- il rilascio di pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, quando siano dirette a ledere indebitamente diritti altrui;
- il perdurante contrasto, anche a seguito delle previste interlocuzioni, in relazione all'adozione di provvedimenti di fermo di indiziato di delitto ed alla formulazione di richieste di misure cautelari sottoposte ad assenso scritto ai sensi dell'art. 3, d. lgs. n. 106/2006.

Per quanto concerne l'*iter* da seguire per pervenire alla revoca dell'assegnazione, prima dell'adozione del relativo provvedimento, il Procuratore della Repubblica sente il magistrato interessato e informa il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello; ove si tratti di materia specialistica assegnata ad una unità organizzativa, consulta il procuratore aggiunto di riferimento o il coordinatore della medesima unità, assicurando ogni idonea azione volta ad individuare soluzioni condivise. È del tutto evidente, infatti, che la revoca dell'assegnazione costituisce una soluzione estrema, di carattere eccezionale, alla quale far ricorso solo quando le ragioni che potrebbero determinare il provvedimento non siano rimuovibili attraverso il confronto, anche reiterato, delle rispettive opinioni, così da determinare una situazione di stasi procedimentale.

Pertanto, l'interlocuzione, a cui anche la circolare consiliare attribuisce la massima utilità, persegue l'obiettivo della ricerca e del raggiungimento di soluzioni condivise: devono, dunque, essere privilegiate e costantemente ricercate ed attuate, in applicazione del principio di leale collaborazione, tutte le azioni ed iniziative volte a tal fine, attraverso il continuo scambio di informazioni ed il confronto delle opinioni fra il magistrato assegnatario del procedimento, il Procuratore aggiunto ovvero il magistrato delegato al coordinamento di riferimento ed il Procuratore della Repubblica.

Al fine di scandire le fasi prodromiche alla eventuale revoca dell'assegnazione del procedimento, si reputa opportuno fissare i seguenti punti:

- insorta la divergenza di vedute fra il magistrato assegnatario del procedimento e il Procuratore o tra i magistrati co-assegnatari del procedimento, il Procuratore, consultato - ove si tratti di materia specialistica assegnata ad una unità organizzativa - il procuratore aggiunto ovvero il magistrato collaboratore di riferimento, invita immediatamente il magistrato ovvero i magistrati (nei casi di coassegnazione) ad un primo confronto, volto a sanare il contrasto;
- in caso di esito negativo del confronto, nei sette giorni successivi, il Procuratore, consultato - ove si tratti di materia specialistica assegnata ad una unità organizzativa - il procuratore aggiunto di riferimento, ovvero il magistrato collaboratore di riferimento, redige una nota scritta, con la quale evidenzia i punti di divergenza, invitando il magistrato assegnatario o i magistrati coassegnatari a fornire riscontro, entro sette giorni dalla ricezione della medesima, sollecitando una soluzione da condividere;
- persistendo ancora - all'esito della corrispondenza scritta ed in forma riservata - le ragioni della divergenza, il Procuratore invita, nuovamente, al confronto il magistrato assegnatario o i magistrati coassegnatari, coinvolgendo anche - ove si tratti di materia specialistica assegnata ad una unità organizzativa - il procuratore aggiunto ovvero il magistrato collaboratore di riferimento;
- solo in caso di perdurante ed insanabile contrasto, all'esito delle interlocuzioni su indicate, si potrà pervenire alla revoca dell'assegnazione.

Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, indica:

- a) l'attività del magistrato assegnatario ritenuta non conforme ai principi e criteri definiti in via generale o con l'atto di assegnazione;
- b) i principi o criteri, definiti in via generale o quelli integrativi di cui all'art. 2, comma 6, della vigente Circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura, che costituiscono oggetto di violazione o di contrasto;
- c) le ragioni di contrasto tra attività da svolgere e i principi o criteri definiti in via generale o con l'atto di assegnazione posti a fondamento della revoca;
- d) le ragioni di riscontrata non conformità del provvedimento adottato dal magistrato assegnatario ai principi e criteri definiti in via generale o con l'atto di assegnazione posti a fondamento della revoca.

Entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al Procuratore della Repubblica, che, nei successivi cinque giorni, le trasmette, unitamente al provvedimento di revoca e ad eventuali proprie controdeduzioni, al C.S.M., salvo che non ricorrano i presupposti di cui all'art. 24 della Circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura.

In particolare, qualora il Procuratore della Repubblica ritenga che la trasmissione al C.S.M. delle osservazioni formulate dal magistrato assegnatario e delle proprie controdeduzioni pregiudichi le

esigenze di segretezza delle indagini, ne dà formale comunicazione al Consiglio, trasmettendo unicamente il provvedimento di revoca, con eventuali parti omissate (*omissis*). Il procedimento oggetto di revoca viene, poi, riassegnato, secondo le disposizioni del progetto organizzativo sulle assegnazioni.

Ulteriore e distinta ipotesi di revoca dell'assegnazione, da disporsi sempre con provvedimento motivato (nel quale dovrà essere espressamente indicata la natura della violazione che ha dato luogo alla revoca), riguarda i procedimenti che abbiano ad oggetto i delitti previsti dall'art. 575 c.p., nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall'art. 577-bis c.p., nella forma tentata, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter c.p., ovvero dagli artt. 582 e 583-quinquies c.p., nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, per il caso di violazione ingiustificata delle disposizioni di cui all'art. 362, comma 1-ter, c.p.p..

In questo caso, peraltro, il termine per la presentazione delle osservazioni è di tre giorni dalla comunicazione del provvedimento e la trasmissione delle stesse al C.S.M., unitamente con eventuali controdeduzioni, avviene, sempre fatta salva l'applicazione dell'art. 24 della Circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura, senza ritardo.

Ai sensi dell'art. 26 della vigente Circolare organizzativa degli Uffici di Procura, inoltre, il Procuratore della Repubblica procede alla sostituzione del magistrato assegnatario del procedimento, quando si verifichi una delle situazioni previste dall'art. 36 c.p.p. lett. a), b), d), e). Il provvedimento indica le circostanze di fatto che integrano la specifica causa di sostituzione con adeguata motivazione.

Entro dieci giorni dalla comunicazione della sostituzione, il magistrato può presentare osservazioni scritte al Procuratore della Repubblica, che, nei successivi cinque giorni, salva l'applicazione dell'art. 24 della Circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura, le trasmette, unitamente con il provvedimento ed eventuali proprie controdeduzioni, al C.S.M.

Alla sostituzione del magistrato originariamente assegnatario del procedimento può, infine, procedersi nei casi di rinuncia alla assegnazione.

Tale ipotesi consente di pervenire ad una risoluzione diversa dalla precedente e meno confliggente dei contrasti fra il Procuratore della Repubblica ed il magistrato titolare del procedimento. E difatti, nell'ottica del rispetto dell'autonomia del magistrato assegnatario del procedimento e della non coercibilità all'adozione di scelte non condivise, questi ben può risolvere il dissenso o contrasto non sanabile, mediante rinuncia all'assegnazione, da esplicitare in un provvedimento motivato.

Appare necessario che tale rinuncia sia preceduta, come nell'analogo caso della revoca (e seguendo le medesime scansioni temporali sopra indicate per la revoca), da una previa interlocuzione, che valga, anche in tale caso, a superare eventuali divergenze.

Difatti, solo l'esperimento di una preventiva ed adeguata interlocuzione può consentire di ritenere integrato il presupposto dell'"insanabilità" del contrasto o del dissenso.

Tale opzione è azionabile anche in caso di dissenso o contrasto non sanabile fra i coassegnatari. Analogamente a quanto previsto per il similare caso della revoca, il fascicolo viene riassegnato secondo le regole generali in uso.

La rinuncia è consentita solo nei seguenti casi:

- a) contrasto sulle modalità di individuazione dei criteri integrativi previsti dall'art. 2 comma 6, inseriti nell'atto di assegnazione;
- b) assegnazione di singoli atti prevista dall'art. 17, comma 2, della Circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura;
- c) diniego di assenso sulla richiesta di misura cautelare;
- d) contrasto con il Procuratore della Repubblica o con il Procuratore Aggiunto in relazione alla apposizione del *visto conoscitivo* persistente all'esito dell'esperimento delle interlocuzioni previste dall'art. 20 della Circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura;
- e) contrasto tra il Procuratore della Repubblica e il magistrato assegnatario del procedimento o tra i magistrati coassegnatari circa le modalità concrete della applicazione dei criteri definiti in via generale o di quelli integrativi di cui all'art. 2 della Circolare organizzativa degli Uffici di Procura.

Il magistrato assegnatario trasmette la comunicazione di rinuncia al CSM per la presa d'atto, per il tramite del procuratore della Repubblica, per la verifica dei presupposti della rinuncia.

La nuova assegnazione, in sostituzione dell'originario assegnatario, avviene secondo le regole generali previste dal presente programma organizzativo.

Gli atti relativi alla revoca dell'assegnazione, alla sostituzione ed alla rinuncia da parte dell'originario magistrato assegnatario non fanno parte del fascicolo di indagine e sono custoditi in un fascicolo riservato presso la segreteria del procuratore della Repubblica.

Sezione VII.A

Sezione VII.A) Criteri per il funzionamento e l'assegnazione dei procedimenti della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, nonché, se attribuiti ad altre articolazioni dell'ufficio, dei procedimenti in materia di delitti di terrorismo e di quelli di cui all'art. 371-bis, comma 4-bis, c.p.p. (solo per le Procure Distrettuali). (art. 11, co. 3, n. 21 Circ. Procure).

Per ciò che attiene l'individuazione dei sostituti da assegnare alla D.D.A., secondo la vigente circolare consiliare, il procuratore della Repubblica, sentiti i procuratori Aggiunti che lo collaborano nel coordinamento della D.D.A., predispone interpello, con il quale invita tutti i sostituti che possiedano i requisiti stabiliti dall'art. 30, comma 3, a manifestare la loro disponibilità a ricoprire l'incarico, indicando i criteri attitudinali di valutazione, che tengano conto delle "specifiche attitudini" e delle "esperienze professionali" dei magistrati che hanno manifestato la propria disponibilità, da valutarsi in comparazione con quelle degli altri magistrati dell'ufficio.

Per determinare le "specifiche attitudini" deve essere valutata la particolare idoneità del magistrato ad assolvere agli specifici compiti di sostituto procuratore distrettuale antimafia, sulla base dei seguenti criteri elencati in ordine di rilevanza discendente:

- 1) dalla precedente trattazione, quale pubblico ministero e per un congruo periodo di tempo, di procedimenti e processi penali relativi a reati di criminalità organizzata, con prevalenza per quelli previsti dall'art. 51, comma 3-bis, cpp;
- 2) dalla trattazione, come giudice, di procedimenti e processi in materia di criminalità organizzata con prevalenza per quelli previsti dall'art. 51, comma 3-bis cpp;
- 3) dalla precedente trattazione, quale pubblico ministero o giudice, di procedimenti per misure di prevenzione personali e/o patrimoniali, per pericolosità qualificata, ai sensi degli artt. 4, lett. a) e b), 16, co. 1, lett. a), D.lgs. 159/2011;
- 4) dalla capacità di efficace gestione di procedimenti e processi caratterizzati da elevata complessità dal punto di vista del numero di imputati o di imputazioni elevate;
- 5) dalle esperienze relative a rapporti con autorità investigative e giudiziarie straniere e sovranazionali;

6) dalle pubblicazioni, scientificamente rilevanti in materia di criminalità organizzata, con particolare riferimento alle tecniche investigative e agli strumenti d'indagine;

7) da ogni altro elemento obiettivo dal quale sia possibile desumere la particolare idoneità richiesta, espressamente indicati dal progetto organizzativo.

Per individuare le "esperienze professionali" vengono valutate tutte le attività compiute dal magistrato significative per lo svolgimento delle funzioni di magistrato addetto alla D.D.A. e risultanti dai pareri dei Consigli Giudiziari, dai rapporti dei dirigenti degli uffici redatti in occasione delle valutazioni di professionalità, da provvedimenti del C.S.M. e dalle schede di autorelazione

Posto che alla D.D.A. si è attribuita anche la trattazione dei procedimenti in materia di terrorismo (ovvero di quelli di cui all'art. 51, comma 3-*quater*, c.p.p.) e di c.d. *cyber-crime* (reati di cui all'art. 371-*bis*, comma 4-*bis*, c.p.p.), si prevede, sempre quanto ai criteri di valutazione, che:

- nella valutazione delle attitudini e delle esperienze dei candidati alla designazione, si debba tenere segnatamente conto anche di quelle relative ai procedimenti aventi ad oggetto le predette specifiche materie di cui sopra, alle quali deve pertanto attribuirsi rilievo quali elementi obiettivi dai quali sia possibile desumere la particolare idoneità richiesta ai sensi dell'art. 31, comma 3, n. 7), circ. proc.;

Quanto alle regole per l'interpello dei posti da coprire alla D.D.A., da diramare a tutti i magistrati interessati, ivi compresi quelli trasferiti con delibera plenaria del CSM sia pure non resa ancora esecutiva e che, dunque, non abbiano ancora preso possesso presso questo Ufficio (eccettuati, ovviamente, quelli che non hanno conseguito ancora la I valutazione di professionalità), a mezzo posta elettronica dalla segreteria del procuratore della Repubblica, anzitutto si prevede che il medesimo interpello:

- in conformità al disposto dell'art. 31, commi 8 e 9, circ. proc., venga diramato almeno sei mesi prima della vacanza del posto o comunque non appena possibile, laddove la stessa si palesi con un anticipo inferiore;
- contenga le modalità di presentazione delle domande, da trasmettere, a mezzo posta elettronica, alla segreteria del Procuratore della Repubblica, corredate di autorelazione ed eventuali allegati;
- l'indicazione del termine entro il quale formulare le opzioni, eventualmente in ordine di gradimento (pari, in genere, a quindici giorni dalla diramazione dell'interpello medesimo);
- i criteri per la selezione degli aspiranti ai posti messi a concorso prima indicati con la precisazione che in caso di attitudini equivalenti, prevale il magistrato con maggiore anzianità di servizio nell'ufficio;
- contenga la precisazione che, nel caso in cui le disponibilità siano inferiori ai posti da ricoprire o i magistrati che le abbiano rese non siano ritenuti in possesso dei requisiti necessari, il procuratore procede d'ufficio e, tenuto conto dei parametri sopra indicati, individua i componenti della D.D.A. tra gli altri magistrati addetti all'ufficio, dandone conto in motivazione.

Inoltre, preso atto che per la rimanente parte il progetto organizzativo è stato approvato dal CSM e che dalla sua formulazione sono trascorsi 11 mesi, si rende necessario, alla luce dell'esperienza svolta in detto periodo, procedere ad alcune variazioni;

In proposito, letto l'art. 13 (*Variazioni*) della circolare in argomento, che statuisce che "*con le medesime modalità di cui all'art. 12, il progetto organizzativo può essere variato nel corso del*

quadriennio per sopravvenute esigenze dell'ufficio";

considerato che si rende necessaria una modifica della precedente competenza per materia tra i quattro Dipartimenti principali relativi alla c.d. procura ordinaria, al fine di garantire una equa e funzionale distribuzione dei carichi di lavoro;

considerato in particolare che i reati di cui agli artt. 640 e 494 c.p., attualmente di competenza del Dipartimento n. 1, devono essere attribuiti alla competenza del Dipartimento n. 3, ed i reati di falso (ad eccezione di quello di cui all'art. 494 c.p.), quelli contro l'onore e quelli commessi a mezzo stampa, anch'essi attualmente di competenza del Dipartimento n. 1, devono essere attribuiti alla competenza del Dipartimento n. 4;

considerato che tale decisione è stata assunta, con il consenso dell'assemblea dell'ufficio nel corso dell'Assemblea Generale del 16 dicembre 2025, e che in quella sede è stato deciso all'unanimità di attendere l'approvazione del progetto organizzativo da parte del consiglio per poi integrare con la seconda assemblea prevista dall'art. 12 comma 1 circ. cit. la procedura necessaria per le variazioni (ex art. 13 circolare cit.);

Considerato, ancora, che si rende necessaria una modifica della competenza per materia del Dipartimento nr. 4, con specifico riferimento al reato di cui all'art. 368 C.p., nel senso che rientrano tra i reati di competenza del dipartimento i reati contro l'amministrazione della giustizia ad eccezione del reato di cui all'art. 387 bis c.p., all'art. 388 comma 2 c.p. - per le ipotesi di elusione dei provvedimenti che riguardo l'affidamento di figli minori o persone incapaci - di competenza del Dipartimento n. 2, nonché del reato di cui all'art. 368 c.p. nel caso in cui presti ancora servizio in Procura il titolare del procedimento originario, non sia ancora stata esercitata l'azione penale o non sia ancora intervenuto il decreto di archiviazione del G.I.P.

Preso atto che la suddetta modifica è stata oggetto di discussione nel corso dell'assemblea in data 11 febbraio 2026, e che in quella sede è stato deciso all'unanimità di procedere con apposita commissione composta da un magistrato per ciascun dipartimento e che le relative proposte saranno poi sottoposte all'ufficio in sede di seconda assemblea;

DISPONE

Provvedersi a modificare il progetto organizzativo secondo quanto disposto nella parte motiva del presente provvedimento

che a cura della Segreteria copia del presente provvedimento sia trasmessa:

ai magistrati dell'ufficio, al procuratore generale, al presidente del Tribunale all'indirizzo istituzionale @giustizia ed al presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati, ai sensi dell'art. 12 comma 8 della circolare in argomento.

Considerato che sussiste la assoluta necessità e urgenza di provvedere atteso il tempo decorso dalla data di formazione e approvazione del progetto organizzativo, anche per la parte modificata e l'esigenza di dare definitiva stabilità alle regole di funzionamento della procura della Repubblica

Dichiara

La immediata esecutività del presente provvedimento, dandone, anche per questo aspetto comunicazione al presidente del Tribunale ed al presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati

Il Procuratore della Repubblica

Maurizio de Lucia

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M de Lucia', written in a cursive style.